

rimasto in proprietà della detta Compagnia, comunica che questa sarebbe ora disposta ad estinguere in anticipazione la residua quota di mutuo che ancora grava tale immobile.

Si ritenebbe opportuno di non rifiutare il pagamento come sopra proposto, condizionando però il rimborso del mutuo al versamento di un premio, da parte della Compagnia mutuataria, a titolo di compenso, almeno parziale, a favore di questo Istituto, trattandosi di consentire l'estinzione di un mutuo pattuito all'interesse del 6.50%, superiore cioè a quello che attualmente l'Istituto stesso adotta per i propri finanziamenti.

Tale premio potrebbe essere stabilito in L. 30 mila, somma corrispondente, all'incirca, all'1% del residuo mutuo.

Ove l'On. Consiglio riconosca eguale richiesta da parte dell'Istituto di tale corrispettivo, è contenta quindi la anticipata estinzione del detto residuo mutuo, che si aggira sui 3 milioni di lire, potrà approvare il seguente schema di deliberazione, sul quale ha già dato parere favorevole il Comitato Permanente nella adunanza del 17 corrente: